



NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2025 – 2027
--

COMUNE DI COMANO TERME
(Provincia di Trento)

PREMESSA

La materia contabile degli Enti locali è disciplinata dalla Parte II “*ordinamento finanziario e contabile*” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali*).

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, modificato ed integrato - dopo un periodo di sperimentazione - dal Decreto Legislativo 126/2014, ha introdotto un nuovo sistema contabile ispirato ad armonizzare ed a rendere omogenei fra loro i bilanci delle amministrazioni pubbliche.

La riforma contabile è stata introdotta a livello locale con la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che recepisce il D. Lgs. 118/2011, nonché molti articoli del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL).

L’Art. 1 della L.P. 18/2015 stabilisce che la Provincia autonoma di Trento e i suoi enti e organismi strumentali applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, ovvero a decorrere dall’esercizio 2017.

L’armonizzazione ed il coordinamento dei sistemi contabili degli enti locali, si basa su una contabilità economico-patrimoniale, tale da garantire unitarietà e uniformità dei sistemi, assicurando, nel contempo, una corretta e uniforme rappresentazione dei risultati.

Numerose sono state le innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile armonizzato dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico: introduzione del Documento Unico di Programmazione, di nuovi schemi di bilancio, di nuovi principi contabili tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata, del piano dei conti integrato, del Fondo Pluriennale Vincolato, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, di una diversa disciplina delle variazioni di bilancio e la reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell’ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l’amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione, nonché permette di verificarne gli equilibri finanziari nel tempo garantendo altresì una funzione informativa.

Il bilancio di previsione 2025 – 2027 è stato redatto sulla base degli schemi di bilancio di previsione previsti all’Allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni.

PRINCIPI DI BILANCIO

Le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel D.lgs.118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici.

Di seguito tali principi vengono illustrati nel dettaglio:

- **Principio della annualità:** i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.

- **Principio dell'unità:** la singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione sia il suo rendiconto. E' il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento. I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate.

- **Principio della universalità:** il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico – finanziari del sistema di bilancio.

- **Principio della integrità:** nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.

- **Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità:** ossia veridicità intesa come rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria. Le previsioni devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, da fondate aspettative di acquisizione delle risorse. Di conseguenza l'informazione contabile è attendibile se è priva di errori e distorsioni rilevanti e se si può fare affidamento su essa. È necessario il rispetto formale e sostanziale delle norme per la redazione dei documenti contabili e la presentazione di una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali.

- **Principio della significatività e rilevanza:** il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza e all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio. L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio.

- **Principio della flessibilità:** è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo. Per tale finalità la legge disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di riserva, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi prevedibili e straordinari.

- **Principio della congruità:** verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione.

- **Principio della prudenza:** rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

- **Principio della coerenza:** assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. Pertanto in sede preventiva, gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'ente.

- **Principio della continuità e della costanza:** la valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita.

- **Principio della comparabilità e verificabilità:** gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali.

- **Principio di neutralità o imparzialità:** la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi.

- **Principio della pubblicità:** il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.

- **Principio dell'equilibrio di bilancio:** riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale.

- **Principio della competenza finanziaria:** costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive. Secondo il presente principio le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.

- **Principio della competenza economica:** è il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

- **Principio della prevalenza della sostanza sulla forma:** le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio è necessario che siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

Per quanto concerne i principi contabili applicati si tratta di norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti.

I principi contabili applicati sono i seguenti:

- il principio concernente la programmazione di bilancio;
- il principio concernente la contabilità finanziaria;
- il principio concernente la contabilità economico-patrimoniale;
- il principio concernente il bilancio consolidato.

Tali principi assicurano il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. La programmazione è un processo tramite il quale si giunge a formalizzare la volontà dell'Ente sostanziandola in contenuti sia di natura descrittiva, ove si individuano, si spiegano e si motivano le scelte per il futuro, sia di natura contabile, ove si verifica e si definisce la compatibilità economica e finanziaria delle scelte programmatiche e, conseguentemente, si autorizza l'impiego delle risorse che si renderanno effettivamente disponibili nei tempi previsti e per i programmi scelti.

A tal fine viene predisposto il Documento unico di programmazione (DUP), nel rispetto del principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni.

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE:

Il D.U.P. è uno strumento che costituisce la guida strategica e operativa dell'ente e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative, costituendo lo strumento cardine sul quale si basa la predisposizione del bilancio di previsione. Per tale motivo deve necessariamente contenere gli atti di programmazione e pianificazione in tema di lavori pubblici, fabbisogno del personale e patrimonio che sono propedeutici al bilancio di previsione. Il DUP è suddiviso in due parti: la sezione strategica e la sezione operativa. La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua gli indirizzi strategici dell'ente con orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo. La sezione operativa ha carattere generale e contiene la programmazione operativa dell'ente; prende a riferimento un arco temporale sia annuale che triennale e supporta il processo di previsione per la predisposizione della successiva manovra di bilancio.

IL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO:

Anche il Bilancio di previsione finanziario si colloca tra gli strumenti di programmazione degli Enti locali.

Il punto 9.1 dell'Allegato 4/1 del Decreto legislativo n. 118/2011 e s. m. definisce il bilancio di previsione finanziario come il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (il D.U.P. per gli enti locali). Il Bilancio di previsione finanziario viene redatto annualmente con orizzonte triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Ai sensi degli articoli 13 e 15 del D. Lgs. n. 118/2011 e s. m., l'unità di voto elementare da parte del Consiglio comunale è rappresentata dalla tipologia in entrata (cioè in base alla natura delle entrate) e dal programma di spesa (cioè in base ad aggregati omogenei di attività per il raggiungimento di un fine prestabilito) e quindi, stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, vengono allegati una serie di prospetti, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Gli Allegati sono previsti dall'art. 11 comma 3 del D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. e dall'art. 172 del TUEL 267/2000 e s. m..

Gli Allegati previsti dal D.Lgs.118/2011 sono:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

-
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
 - h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Gli ulteriori allegati previsti dall'art. 172 del TUEL 267/2000 e s. m. sono:

- a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- b) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- c) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- d) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.

Il nuovo iter di bilancio

Il DM 25 luglio 2023 di aggiornamento dei principi contabili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2023 introduce importanti modifiche all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. riguardanti l'iter di bilancio. Tale aggiornamento si applica a decorrere dal Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e prevede nello specifico che "per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge..." siano "...specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio..., anche nel corso dell'esercizio provvisorio".

L'introduzione del punto 9.3.3 all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ha discinato come di seguito sintetizzato l'iter di approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli enti di piccole dimensione, quale il Comune di Comano Terme:

- entro il 30 settembre dell'anno precedente il triennio di riferimento del bilancio da approvare, il Responsabile del Servizio Finanziario predispone e trasmette all'organo esecutivo, al Segretario comunale e ai vari Responsabili dei Servizi comunali, lo schema di bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) e la documentazione di natura contabile necessaria per l'elaborazione delle previsioni di bilancio;
- entro il 15 ottobre, sulla base della documentazione trasmessa, l'organo esecutivo, con la collaborazione dei Responsabili dei vari Servizi comunali, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione;
- entro il 20 ottobre, il responsabile del Servizio finanziario verifica le previsioni di bilancio ai sensi

-
- dell'articolo 153 comma 4 del TUEL e le iscrive a bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e dei relativi allegati e trasmette all'Organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione dello schema di bilancio di previsione (escluso il parere del Revisore dei conti);
- in attuazione dell'articolo 174 del TUEL, l'Organo esecutivo predispone ed approva lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'Organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre mediante specifica comunicazione di deposito. Il Responsabile del Servizio finanziario trasmette tempestivamente il progetto di bilancio al Revisore dei conti comunale per il parere previsto dall'art. 239 comma 1 lettera b) del TUEL; una volta acquisito il predetto parere ne viene data specifica comunicazione ai membri dell'Organo consiliare, i quali hanno facoltà di presentare proposte di emendamento, secondo tempistiche e modalità specificate dal Regolamento di contabilità;
 - entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consiglio comunale approva il Bilancio di previsione finanziaria riguardante gli stanziamenti di entrata e spesa con riferimento almeno al triennio successivo e l'eventuale nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione.

LA NOTA INTEGRATIVA:

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede, al punto 9.11, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della Nota Integrativa quale allegato al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

La nota integrativa è quindi un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. Essa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. In particolare, la Nota Integrativa ha tre funzioni essenziali:

- una funzione analitico-descrittiva, che dà l'illustrazione di dati che per la loro sinteticità non sono in grado di essere pienamente compresi;
- una funzione informativa, che prevede la rappresentazione di ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti contabili;
- una funzione esplicativa, che si traduce nell'evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di bilancio.

Sebbene non sia stato definito uno schema di Nota Integrativa, il principio individua il contenuto minimo prevedendo che la Nota debba quantomeno illustrare i criteri seguiti per la determinazione dei principali stanziamenti di entrata (in particolare delle entrate tributarie) e di spesa, soprattutto delle spese correnti distinte per Missione di spesa.

I contenuti minimi della nota integrativa sono così riassumibili:

- a) criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

-
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

La prima parte della nota integrativa riguarda i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nella nota integrativa sono, altresì analizzate le articolazioni e la relazione fra entrate ricorrenti e quelle non ricorrenti.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione si provvede a calcolare il risultato di amministrazione presunto, che consiste in una ragionevole e prudente previsione del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente - non ancora chiuso - formulata sulla base della situazione contabile alla data di elaborazione del bilancio di previsione. Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato al bilancio di previsione e, se negativo, per ciascuno componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Inoltre nella nota integrativa sono illustrati gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione presunto di cui agli allegati A/1,

A/2, A/3:

- evidenziando gli utilizzi anticipati della quote del risultato di amministrazione presunta effettuati nel rispetto delle norme e dei principi contabili.
- descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.

Nella nota integrativa sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata agli investimenti, che negli allegati A/2 e A/3 sono stati aggregati in un'unica voce.

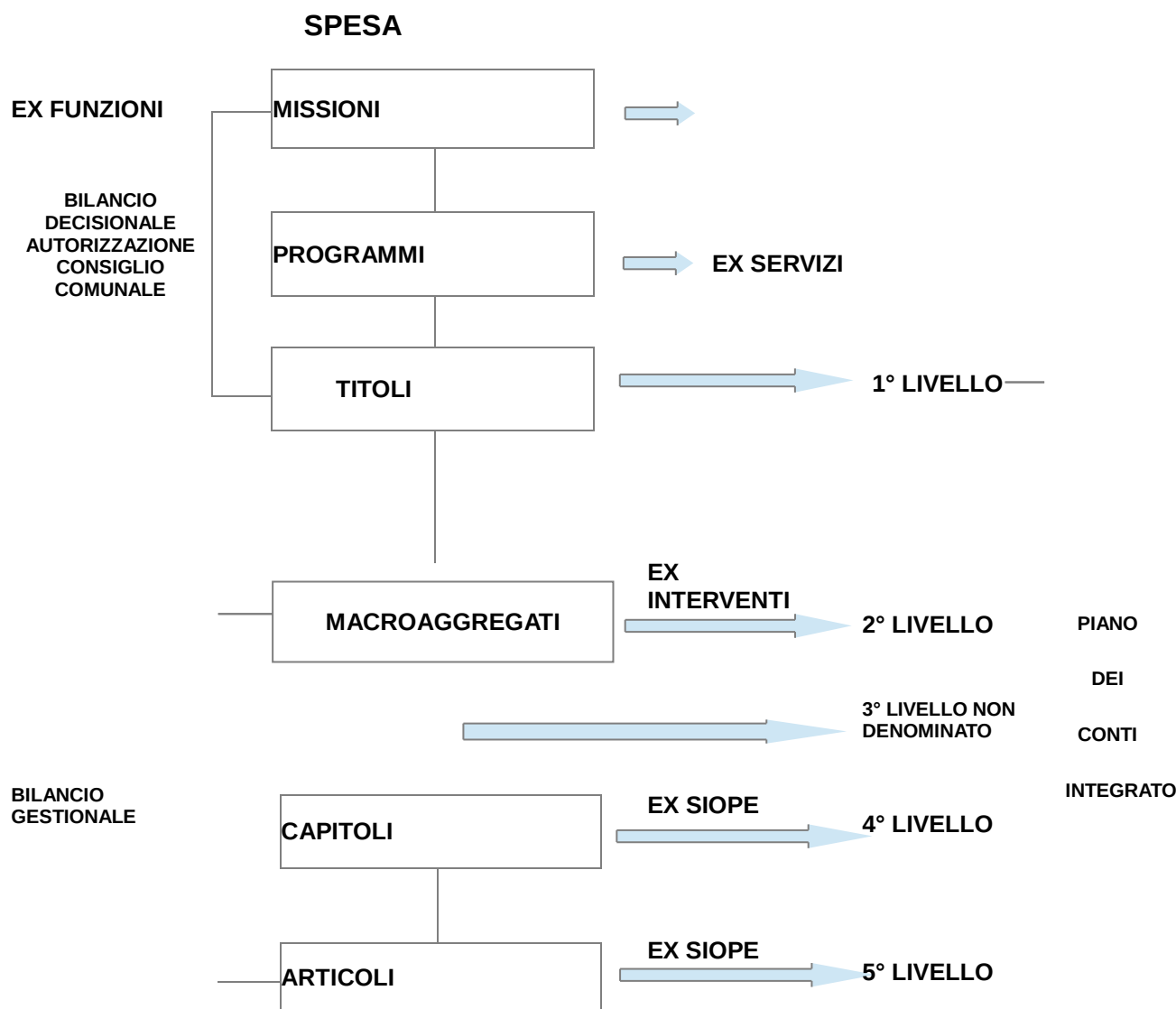
La nota integrativa inoltre indica l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili.

1 IL BILANCIO FINANZIARIO ANNO 2025-2027

Il bilancio finanziario è il documento nel quale sono riportate tutte le previsioni di entrata e di spesa riferite all'esercizio. Come stabilito dall'art. 79 dello Statuto d'Autonomia e dall'articolo 48 della L.P. n. 18/2015 ad oggetto "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nonché i relativi allegati. Dal 2017 la riforma entra a pieno regime: tutti gli enti locali abbandonano definitivamente i vecchi schemi ed adottano esclusivamente gli schemi armonizzati.

Di seguito, con gli schemi, si provvede ad effettuare un raffronto tra i vecchi schemi di bilancio e i nuovi schemi di previsione ricompresi nell'allegato 9 al D.Lgs. 118 sopra citato, i quali presentano una diversa struttura per la parte relativa alla Spesa e all'Entrata rispetto al passato.

In particolare, nello schema sottoriportato, si evidenzia la struttura della **SPESA** del bilancio di previsione finanziario secondo le disposizioni D. Lgs.118/2011, integrato con il D. Lgs. 126/2014 e redatto secondo lo schema previsto nell'allegato 9 al D.Lgs. 118 sopra citato confrontato con i vecchi schemi di bilancio.



Il prospetto mette in risalto i diversi livelli di classificazione del bilancio decisionale, ossia dello schema di bilancio che approva il Consiglio comunale e del bilancio gestionale parte spesa ovvero la classificazione a livello di piano esecutivo di gestione con il piano dei conti integrato. Il piano dei conti integrato è strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio ed individua gli elementi di base secondo cui articolare le rilevazioni contabili delle amministrazioni, ai fini del monitoraggio nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni.

Le **SPESE** sono classificate secondo criteri omogenei individuati dai regolamenti comunitari, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti la destinazione delle risorse pubbliche, agevolare la “lettura” secondo la finalità di spesa, consentire pertanto la più ampia comparabilità dei dati di bilancio e permetterne l’aggregazione.

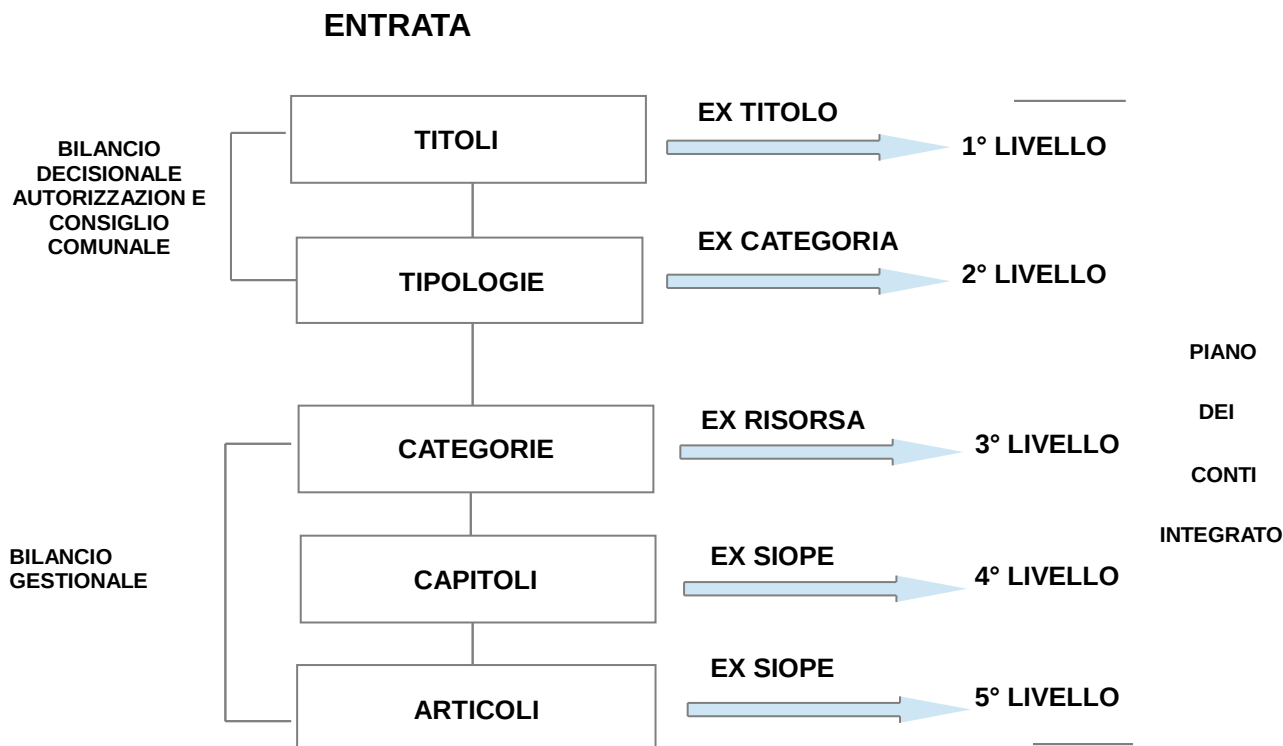
A tal fine, la parte Spesa del bilancio è articolata in **missioni e programmi** (articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011), la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli Enti.

- le *missioni* rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
- i *programmi* rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti nell’ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in TITOLI e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG (classification of the functions of government) di secondo livello che è lo strumento per consentire una valutazione omogenea delle attività della pubblica amministrazione.

Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo della Gestione, i programmi sono ripartiti in **TITOLI**, **MACROAGGREGATI**, **CAPITOLI** ed eventualmente **ARTICOLI**.

L'unità di voto per la SPESA è il **PROGRAMMA**. Le spese sono suddivise inizialmente per missioni e programmi, in modo da evidenziare gli obiettivi strategici e le attività da svolgere per realizzarli, mettendo in secondo piano i titoli.

Nello schema di seguito riportato si evidenziano i diversi livelli di classificazione del bilancio decisionale e gestionale parte **ENTRATA** con il piano dei conti integrato dei nuovi schemi del bilancio armonizzato.



Pertanto ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 118 del 2011 le **ENTRATE** sono state aggregate in **TITOLI**, **TIPOLOGIE** e **CATEGORIE**, come di seguito specificato:

- *titoli*, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- *tipologie*, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto consiliare;

Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo della gestione, le Tipologie sono ripartite in categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza, in capitoli ed eventualmente in articoli.

Le entrate vengono rappresentate nel documento di programmazione in modo sintetico; infatti l'unità elementare a livello di bilancio passa dalla risorsa alla **tipologia**.

Prospetto riepilogativo delle ENTRATE e delle SPESE, classificate in base ai TITOLI del Bilancio di previsione finanziario

ENTRATE	SPESA
AVANZO	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	
TITOLO I – entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TITOLO II – trasferimenti correnti TITOLO III – entrate extra tributarie	TITOLO I – Spese correnti TITOLO IV – Rimborso prestiti
TITOLO IV – entrate in conto capitale TITOLO V – entrate da riduzione attività finanziaria TITOLO VI – Accensione prestiti	TITOLO II – Spese in conto capitale TITOLO III – Spese per incremento attività finanziarie
TITOLO VII - Anticipazione di tesoreria	TITOLO V – Chiusura anticipazione tesoreria
TITOLO VIII - Entrate per conto terzi e partite di giro	TITOLO VI – Spese per servizi c/terzi e partite di giro

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI
Suddivisione per MACROAGGREGATI:
1.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
1.2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
1.3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI
1.5 TRASFERIMENTI DI TRIBUTI
1.6 FONDI PEREQUATIVI
1.7 INTERESSI PASSIVI
1.8 ALTRE SPESE PER REDDITI DI CAPITALE
1.9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE
1.10 ALTRE SPESE CORRENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA SPESE IN CONTO CAPITALE PER MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE
Suddivisione per MACROAGGREGATI
2.1 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE
2.2 INVESTIMENTI FISSI LORDI
2.3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
2.4 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
2.5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
3.1 ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
3.2 CONCESSIONI CREDITI A BREVE TERMINE
3.3 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
3.4 ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREMESSA AL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO

La presente Nota integrativa è prevista dal punto 9,11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2025 - 2027.

Il bilancio di previsione 2025 - 2027 è un importante documento contabile nella rappresentazione delle partite relative alle entrate e spese dell'ente secondo il dettato del sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. 118/2011.

La proposta di bilancio viene infatti redatta in base alle disposizioni contabili, nonché secondo gli schemi e i principi contabili allegati.

Il sistema contabile armonizzato comporta una serie di importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico- gestionale.

Le più importanti sono:

- il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica;
- nuovi schemi di bilancio con diversa struttura delle entrate e delle spese;
- le previsioni delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento e di sola competenza per i due esercizi successivi;
- i nuovi principi contabili, in primis quello della competenza finanziaria potenziata, i quali comportano, oltre alla nuova regola per la disciplina delle obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge, ma imputate all'esercizio nel quale vengono a scadenza (ossia nell'anno in cui sono esigibili), la costituzione del Fondo crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise.

La struttura del bilancio è visibilmente più sintetica rispetto allo schema previgente; la spesa è articolata in missioni, programmi, titoli e macroaggregati, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 1944/1996, che potevano essere scelti dall'Ente, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita dall'elencazione di titoli, tipologie e categorie.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

L'allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si

formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nella parte accantonata dell'avanzo d'amministrazione.

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia esigibilità e difficile esazione.

La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli dell'Atto d'Indirizzo.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
- b) i crediti assistiti da fidejussione;
- c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Pertanto, un'entrata dichiarata accertata per cassa non è di dubbia esigibilità e non rientra nel calcolo del FCDE.

Criteri per la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità inserito nel Bilancio di Previsione 2025 - 2027.

Per la quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, per ogni voce di entrata oggetto di svalutazione, è stata calcolata la media semplice tra gli incassi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti degli ultimi esercizi chiusi.

Si possono poi scegliere tre opzioni:

A. Media semplice.

B. Rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio-rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi.

C. Media ponderata del rapporto tra gli incassi ed accertamenti in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi:

0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Nella presente sezione si esplicitano i criteri utilizzati per la determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità inserito nel Bilancio di Previsione.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Media semplice – adottata nel nostro Comune.

Titolo 1 - Entrate Tributarie

Si descrivono di seguito le modalità utilizzate per la determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità sulle entrate tributarie.

Imposta Immobiliare Semplice (IMIS): le previsioni di entrata sono determinate sulla previsione del gettito effettivamente incassato in competenza, più i residui attivi riferiti ad un unico anno, ma non sulle previsioni determinate con il misuratore provinciale che, a nostro avviso, sovrastima infatti il gettito del tributo. Per tale capitolo è stato determinato il FCDE.

Entrate tributarie da attività di verifica e controllo (in particolare IMIS attività da accertamento): le previsioni di entrata si riferiscono ad incassi di avvisi di accertamento e liquidazione emessi in anni precedenti. Nella contabilizzazione delle entrate, per tali incassi si provvede al calcolo del FCDE.

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, dal 2021 Canone Unico Patrimoniale: le previsioni di entrata sono determinate sulla previsione del gettito effettivamente accertato negli anni precedenti. La contabilizzazione delle entrate avviene per cassa. Per tale capitolo non è stato determinato il FCDE.

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Provincia Autonoma e da altri Enti Pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Provincia Autonoma di Trento.

In tale titolo sono presenti solo entrate derivanti da Enti Pubblici. Di conseguenza e come previsto dai principi contabili non è stato costituito il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per il Titolo II dell'entrata in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante (P.A.T., B.I.M., Comuni ecc.).

Titolo III - Entrate Extra tributarie

Tipologia 100 – Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni.

Si è provveduto ad esaminare ogni singola voce di entrata valutando il momento dell'accertamento dell'entrata e il grado di rischio nella riscossione delle entrate.

Alcuni servizi erogati prevedono pagamenti anticipati o contestuali all'erogazione del servizio, pertanto le relative entrate (tariffe parcheggi, diritti di segreteria, proventi servizi cimiteriali, proventi da parcheggio area campers, provento da raccolta funghi, proventi da produzione energia pannelli fotovoltaici, proventi diversi, ecc.) sono accertate per cassa e di conseguenza non è stato determinato il FCDE.

Per quanto riguarda le entrate derivanti dal servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione), il FCDE è stato determinato tenendo conto della percentuale media risultante dal prospetto di calcolo qui allegato.

Per quanto riguarda le entrate derivanti da provento della vendita di legname, il FCDE è stato determinato tenendo conto della percentuale media risultante dal prospetto di calcolo qui allegato.

Si è provveduto alla quantificazione del FCDE sulle entrate derivanti da fitti attivi, concessioni e locazioni su beni immobili comunali, in quanto tali entrate vengono contabilizzate con il criterio

dell'accertamento. I presenti proventi sono tenuti sotto rigido controllo in riferimento alle loro scadenze contrattuali.

Per quanto riguarda il COSAP permanente (dal 2021 Canone Unico Patrimoniale), non si è provveduto alla quantificazione del FCDE, in quanto il trend storico indica l'incasso puntuale di tutti i canoni.

Per quanto riguarda i sovra canoni di derivazione acqua non si è provveduto al calcolo del FCDE, in quanto tali entrate vengono contabilizzate con il criterio della cassa a seguito dell'effettivo incasso.

Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.

Per quanto riguarda le entrate da sanzioni al Codice della Strada le stesse sono emesse, contabilizzate e gestite dal Corpo di Polizia Intercomunale all'interno del Bilancio del Comune di Tione di Trento in qualità di capo convenzione del servizio. L'accertamento di tali entrate avviene nel momento del riversamento (incasso) delle sanzioni di competenza comunale da parte del Comune di Tione di Trento. La previsione dello stanziamento di entrata è determinata in base al trend storico di tali riversamenti. Anche per tale tipologia di entrata non è stato determinato il FCDE.

Tipologia 300 - Interessi attivi.

Non si è provveduto alla determinazione del FCDE su tale tipologia di spesa in quanto gli interessi previsti a bilancio riguardano quasi esclusivamente gli interessi sulle giacenze di tesoreria e l'accertamento dell'entrata avviene per cassa.

Tipologia 400 – Altre entrate da redditi da capitale.

Non si è provveduto alla determinazione del FCDE su tale tipologia di entrata in quanto i dividendi sono accertati per cassa nell'anno di distribuzione.

Tipologia 500 – Rimborsi e altre entrate correnti.

La categoria presenta voci di entrata riferite a rimborsi e recuperi di spese fra cui i rimborsi da Comuni per quote di partecipazione ai vari servizi in Convenzione di cui il nostro Comune è Capo convenzione. Il FCDE è stato determinato tenendo conto della percentuale media risultante dal prospetto di calcolo qui allegato anche se gli Enti sono sempre regolari nei versamenti delle proprie quote.

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimento di capitale e da riscossioni

Non si è provveduto al calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità sul Titolo IV dell'entrata per le seguenti motivazioni:

- in base ai principi contabili il FCDE non viene calcolato su crediti derivanti da trasferimenti da enti pubblici (tipologia 200 e 300) in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
- nel Bilancio 2023 - 2025 è prevista l'alienazione di beni del patrimonio (Tipologia 400), ma l'alienazione avviene a corrispettivo incassato prima del rogito dell'atto di vendita;
- il rilascio di concessioni edilizie o di sanatorie su abusi edilizi vengono rilasciati successivamente al versamento degli importi dovuti (Tipologia 500);

Sulla base di quanto sopra illustrato, si riporta di seguito la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per il triennio 2025 - 2027:

Descrizione Capitolo	2025 stanziamento	2026 stanziamento	2027 stanziamento	% FCDE	FCDE Calcolato 2025	FCDE Calcolato 2026	FCDE Calcolato 2027
IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2,73	32.760,00	35.490,00	35.490,00
PROVENTI VARI DALLA FOGNATURA COMUNALE	44.000,00	44.000,00	44.000,00	3,21	1.412,40	1.412,40	1.412,40
PROVENTO DA CANONE DEPURAZIONE	210.000,00	210.000,00	210.000,00	3,21	6.741,00	6.741,00	6.741,00
PROVENTI VARI DALL'ACQUEDOTTO	95.000,00	95.000,00	95.000,00	3,21	3.049,50	3.049,50	3.049,50
FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1,39	250,20	250,20	250,20
FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,34	108,80	108,80	108,80
PROVENTO DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	5,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CANONE UNICO - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10,10	1.414,00	1.414,00	1.414,00
TOT					47.735,90	50.465,90	50.465,90

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

La presente nota integrativa analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

I prospetti che seguono presentano il quadro delle entrate e delle spese non ricorrenti, secondo la codifica indicata nell'allegato 7 al D.Lgs 118/2011:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL			
1/3	BILANCIO PARTE VINCOLATA IN PARTE CORRENTE	8.520,94		
530	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOT.	18.520,94	10.000,00	10.000,00

SPESE CORRENTI NON RICORRENTI

CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
	LIQUIDAZIONE QUOTA 30% A/C ENTE T.F.R. -			
88	INDENNITA FINE SERVIZIO AL PERSONALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LITI ED ATTI A DIFESA			
445	DELLE RAGIONI DEL COMUNE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOT	25.000,00	25.000,00	25.000,00

QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E RELATIVO UTILIZZO

Nel bilancio di previsione 2025 NON è previsto l'utilizzo di quote appositamente accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31.12.2024.

Nel bilancio di previsione 2025 è previsto l'utilizzo di quote appositamente vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31.12.2024 per complessivi € 108.075,02 così composta:

- € 8.520,94 a finanziamento della restituzione del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali e altri fondi statali covid 19;
- € 99.554,08 a finanziamento della realizzazione tratto pista ciclabile lungo il torrente Duina.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO

Non si prevede a bilancio di dover ricorrere al debito per il finanziamento delle spese di investimento previste, le quali sono finanziate con mezzi propri (contributi di concessione), da trasferimenti in conto capitale dal parte della Provincia (F.do investimenti budget, ex F.do investimenti minori e specifici) e altri enti pubblici quali il BIM, Comuni, Comunità delle Giudicarie.

Per una più dettagliata analisi di tali entrate si rimanda a quanto riportato nel Documento Unico di Programmazione. Nello stesso, nell'apposita sezione della parte operativa, è riportato il Programma generale delle opere pubbliche, redatto secondo quanto previsto dall'apposita deliberazione provinciale e nel quale sono riportati gli interventi riguardanti le opere pubbliche inserite fra le spese in conto capitale del bilancio con le relative poste attive di finanziamento.

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

Capacita' di indebitamento

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo per finanziare spese d'investimento. Costituiscono indebitamento (art.3 comma 17 legge 350/2003, art.1 commi 739 e 740 legge 296/06):

- mutui;
- prestiti obbligazionari;
- aperture di credito;
- cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata;
- cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85% del prezzo di mercato dell'attività;
- cartolarizzazioni garantite da amministrazioni pubbliche;
- cartolarizzazioni e cessioni crediti vantati verso altre pubbliche amministrazioni;
- premio incassato al momento di perfezionamento di operazioni derivate.

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi.

A riguardo, il D.Lgs n. 267/2000, all'articolo 204, sancisce che "l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera

il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui", (nel caso in esame il 2013).

La recente novità introdotta dalla Legge di stabilità 2015 è relativa all'alleggerimento dei limiti di indebitamento degli enti locali, con lo scopo dichiarato di favorire gli investimenti pubblici. A tal fine il comma 539 modifica l'articolo 204 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) incrementando per il 2015 dall'8% al 10% il tetto massimo degli interessi passivi sul totale entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al di sotto del quale le amministrazioni possono legittimamente contrarre nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato.

Nell'ambito della programmazione finanziaria 2025-2027 non sono previsti interventi finanziati tramite ricorso all'indebitamento.

Rimane a carico della missione 50 del bilancio 2025-2076 fino alla scadenza, il solo rimborso delle quote capitale annue dell'anticipazione PAT per l'operazione di estinzione anticipata dei mutui effettuata nel 2015 di € 36.231,01 annui.

GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE

Il Comune non ha in essere alcuna garanzia, principale o sussidiaria, prestata a soggetti terzi.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il Comune non è titolare di alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di finanziamento che includono una componente derivata; di conseguenza non vi è alcun onere o impegno finanziario a bilancio.

ELENCO DEGLI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI

Di seguito l'elenco delle partecipazioni societarie detenute dal Comune al 31.12.2023.
Nel corso del 2025 non sono previste adesioni o dismissioni di società partecipate.

ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31.12.2023

Codice fiscale società partecipata	Denominazione	Localizzazione	Forma Giuridica	Codici Ateco	Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società
01855030225	SOCIETA' GARDA DOLOMITI AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	Largo Medaglie d'Oro al Valor Militare, n. 5 - 38066 RIVA DEL GARDA (TN)	Società per azioni	N.79.90.19	0,83
01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA	Via Torre Verde 23 - Trento (TN)	Società cooperativa	N.82.99.99	0,54
00124060229	CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	Via Guglielmo Marconi 6 - Comano Terme (TN)	Società cooperativa	D.35.11	0,022
01811460227	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."	Via Padre Gnesotti 2 - Tione di Trento (TN)	Società per azioni	M.71.20.1	0,47
00990320228	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	Via Gilli 2 - Trento (TN)	Società per azioni	J.62.01	0,0105
01699790224	PRIMIERO ENERGIA S.P.A.	Via Angelo Guadagnini 31 - Primiero San Martino di Castrozza (TN)	Società per azioni	D.35.11	0,1
02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Via Romagnosi 11/a - Trento (TN)	Società per azioni	N.82.99.1	0,027
02091030227	GESTIONE ENTRATE LOCALI S.R.L.	Via Santa Caterina 80 - Arco (TN)	Società a responsabilità limitata	N.82.99.1	0,02494